



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

2007/2013

AREA TECNICA E DI ESERCIZIO – Ufficio del RUP

OGGETTO: Progettazione esecutiva ed affidamento dei *Lavori per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO" sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua.* Cod. Id. SI 1 12244 - CUP B47H13001170007 – CIG 551397434A.

CONTRATTO: Rep. CAS n. 817/2015 del 17 giugno 2015.

Autorizzazione per fornitura delle armature in acciaio per esecuzione di micropali alla ditta
Assotubi S.p.A.

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 976
del 16-01-2017 Sez. P



Spett. le Impresa TOTO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.
Viale Abruzzo, 410 C.P. 101
66100 – CHIETI
totoconstruzioni@pec.totobolding.it

Al CSE Ing. Pietro Certo
c.o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Sicilia e Calabria
Via Dei Mille, n. 270 – 98123 MESSINA
pietro.certo@mit.gov.it pec: pietro.certo@ingpec.eu

Al Direttore dei Lavori
Ing. Alfonso Schepisi

Al Responsabile del Sito
SEDE

PREMESSO:

- che con provvedimento deliberativo n. 32/CD del 19/12/2014 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto relativo all'opera in oggetto indicata a Codesta spett.le impresa TOTO Costruzioni Generali S.p.A., con sede in Viale Abruzzo, 410 C.P. 101 - 66100 – CHIETI – P.I. 02208250692, che ha offerto l'importo netto complessivo di € 43.522.943,18, comprensivo di € 2.514.973,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, sull'importo posto a base di gara di € 54.673.345,57, corrispondente ad un ribasso del 24,995%;
- che in data 17/06/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. CAS n. 817/2015;
- che in data 29/04/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. consente l'affidamento in subappalto, in ogni caso non superiore al trenta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

- che, inoltre, il citato art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. considera subappalto – subcontratto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare;

RILEVATO:

- che alla data odierna risultano depositate all’Ufficio del Genio Civile di Messina n. 6 OPERE, per l’ottenimento del Nulla Osta di cui all’art. 18 della L. N. n. 64/1974 con le modalità di cui all’art. 32 della L. R. 19/05/2003 n. 7;

CONSIDERATO:

- che con nota prot. GP. 2162/16 del 11/11/2016 e successive integrazioni l’impresa Toto Costruzioni Generali S.p.A. ha stipulato un contratto con la ditta Assotubi S.p.A. per la fornitura delle armature in acciaio per l’esecuzione di micropali per un importo di € 160.000,00 che non prevede impiego di manodopera;

VISTO che la Società Assotubi S.p.A. è iscritta alla White List della Prefettura di Forlì Cesena dal 16/03/2016 e con scadenza il 15/03/2017;

VISTO che agli atti è depositata tutta la documentazione di rito, come previsto per Legge, compreso il DURC (Documento di regolarità contributiva);

VISTO il DURC, acquisito in data 17/11/2016 con prot. n. 26661, Assotubi S.p.A. dal quale emerge che la stessa risulta in regola con i versamenti contributivi;

VISTO che ricorrono tutte le condizioni di cui alla normativa vigente in materia di forniture, servizi e subcontratti;

ACCERTATO che la Ditta, nella richiesta di contratto e nelle successive integrazioni, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla Legge;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il richiesto contratto con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 21 del CSA ai soli fini del monitoraggio dell’appalto e della tracciabilità dell’opera;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l’art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto;

VISTO la documentazione regolarmente prodotta a corredo della istanza del contratto;

VISTO che l’importo del sub appalto rientra nei limiti di cui all’art. 118 del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO la legge n. 136/2006 e s.m. e i. “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il D.L.gs. N. 159 del 6/09/2011 “Nuovo Codice Antimafia”;

VISTA la nota prot. n. 37/0002597/MA007.A001.10742 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva – Divisione III – Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica;

VISTA la lettera circolare prot. n. 15/SEGR/0003328 del 10/02/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro;

VISTA la nota del Ministero dell’Interno prot. N. 11001/119/20(8) I parte del 23/03/2016;

VISTO il carattere d’urgenza della richiesta, al fine di permettere all’impresa di svolgere le attività lavorative nel rispetto del cronoprogramma dei lavori;

VISTO l’art 92 del D.L.gs n. 159 del 2011;

Per tutto quanto sopra, la scrivente Ing. Anna Sidoti, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

AUTORIZZA

ai soli fini del monitoraggio dell'appalto e della tracciabilità dell'opera, nonché per la ragioni espresse in premessa, l'impresa Toto Costruzioni Generali S.p.A. a stipulare un contratto per la fornitura delle armature in acciaio per l'esecuzione di micropali con la società Assotubi S.p.A. con sede in Via Torre in San Carlo n. 475, Cesena Partita IVA 03186040402, per l'importo di € 160.000,00, alle condizioni indicate nella richiesta ed alle condizioni prescrizioni e limiti previsti dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

DÀ ATTO

CHE la ditta appaltatrice Toto Costruzioni Generali S.p.A. rimane obbligata ad adempiere alle condizioni contenute nel dispositivo dell'art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. nonché ad applicare i prezzi di affidamento della fornitura e dei subcontratti come disposto dall'art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e con ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi contrattuali.

CHE il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, cui la presente è diretta, provvederanno a fare osservare l'esatto adempimento in rapporto alle vigenti disposizioni di legge per quanto di sua competenza ed in particolare per gli adempimenti di competenza in materia di sicurezza.

CHE, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cattimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

CHE la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici; si richiama altresì, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. 62/2013, il rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento del CAS ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto; ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

CHE il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del sito dell'ente per la successiva pubblicazione ai sensi della vigente normativa, ovvero secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i., sul sito istituzionale di questo ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidoti

Visto: Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Pirrone